



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

REGOLAMENTO SPECIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI TETTOIE E ATTREZZERIE DI USO AGRICOLO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 25.02.2004

FEBBRAIO 2004

REGOLAMENTO SPECIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZERIE E TETTOIE DI USO AGRICOLO

Il presente regolamento:

- stabilisce la tipologia edilizia, i materiali e le modalità da impiegare nella realizzazione delle tettoie e delle attrezzature accessorie ai fondi destinati a coltivazioni arboree e ortofrutticole specializzate di cui all'articolo 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale;
- costituisce "Regolamento Specifico" in adempimento a quanto richiesto dall'Amministrazione Regionale con deliberazioni di Giunta Regionale n.4475 del 6/12/1999 e n.448 del 21/2/2000 in sede di proposta di modificazioni alla Variante Generale al Piano regolatore adottata, recepite con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 21/3/2000.
- È stato concordato con la Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali che si è pronunciata con parere in data 07/10/2003 prot. n. 28363.

A specificazione di quanto indicato al punto 2, 2° alinea dell'articolo 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., tenuto conto delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, la realizzazione di tettoie e attrezzature non è ammessa nella zona urbanistica denominata "CS - Centro Storico" nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

1. PARAMETRI DIMENSIONALI.

Ai seguenti parametri dimensionali, prescritti dal P.R.G.C. corrispondono modelli schematici dei manufatti da installare rappresentati graficamente nelle tavole allegate.

CARATTERISTICHE FONDI AGRICOLI	SP ATTREZZERIA E/O TETTOIA	SCHEMA DI RIFERIMENTO
Fino a 300 mq di superficie coltivata	3 mq	TIPO A
Da 301 mq a 600 mq di superficie coltivata	6 mq	TIPO B
Da 601 mq a 1000 mq di superficie coltivata	10 mq	TIPO C
Oltre 1000 mq di superficie coltivata	20 mq	TIPO D

Nella realizzazione delle attrezzature dovrà essere rispettata la distanza dai confini di proprietà indicata per ogni zona omogenea dal P.R.G.C., salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 e dall'art. 7 commi 3 e 4 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C.

2. TIPOLOGIA EDILIZIA.

La tipologia edilizia delle attrezzature e tettoie, dovrà rispettare per dimensioni e forma quanto riportato nelle allegate tavole schematiche; tenendo presente che le dimensioni indicate potranno subire leggere variazioni in funzione della morfologia del lotto in cui dovrà essere posizionato il manufatto.

Le attrezzature come sopra definite dovranno essere semplicemente posate al suolo su terra o battuto di cemento o altri sistemi di ancoraggio leggeri senza sottostanti vani interrati, né fondazioni.

I manufatti oggetto del presente regolamento potranno essere parzialmente destinati al ricovero di animali da cortile, ove non in contrasto con le norme di carattere igienico-sanitario.

3. MATERIALI.

Le attrezzature e tettoie di cui al presente regolamento dovranno essere realizzate in legno; e più specificatamente:

- Struttura portante in legno
- Tamponamenti verticali in tavole segate o elementi in legno anche scuro posizionati in orizzontale;
- Elementi squadrati per il tetto a falde inclinate (pendenza circa 60 %);
- La copertura dovrà essere completata preferibilmente in scandole di legno o scaglie di pietra, in alternativa, con lamiera grecata in colore testa di moro;
- Nelle zone denominate "Nuclei di Interesse Ambientale", la copertura dovrà essere realizzata esclusivamente in scandole di legno o scaglie di pietra.

4. TETTOIE

E' consentito realizzare tettoie in alternati va alle attrezzature o a completamento delle stesse (v. schemi tipo C e D), nel rispetto dei parametri sopra riportati, a condizione che venga rispettato complessivamente il limite di superficie previsto; le superfici porticate saranno conteggiate a tutti gli effetti come SP.

5. ZONE EDIFICATE

Nel caso di lotti edificati, lo spazio per il ricovero degli attrezzi dovrà trovare ubicazione nell'edificio; sarà comunque ammessa la realizzazione di attrezzature del solo tipo A.



Nel caso di lotti edificabili, sarà ammessa la realizzazione di attrezzerie legate alla coltivazione del fondo fino a che lo stesso non venga sfruttato per l'edificazione; in caso di edificazione l'attrezzeria, se diversa dal tipo A, dovrà essere rimossa e la superficie necessaria al ricovero di attrezzi agricoli ricavata all'interno dell'edificio nell'ambito della SP consentita.

6. ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Nelle parti di territorio sottoposte a tutela ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e della Legge Regionale 10 giugno 1983 n. 56, nel caso di lotti contigui e di ridotte dimensioni (fino a 300 mq di superficie coltivata), è richiesta, ove possibile, la realizzazione di attrezzerie comuni a più lotti, la cui dimensione non dovrà comunque superare i 20 mq complessivi.

I - TAVOLA SCHEMATICA


- TIPO A -



Lato A





Lato B




Lato C


- TIPO B -



Lato A





Lato B




Lato C

I - TAVOLA SCHEMATICA


- TIPO C -



Lato A





Lato B




Lato C


- TIPO D -



Lato A



Lato B



Lato C